



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

1/2025

**SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E
SOCIETÀ DI INGEGNERIA**



Redazione documento aprile 2025

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. SOCIETÀ DI PERSONE	2
3. SOCIETÀ DI CAPITALI.....	2
4. SOCIETÀ E ATTIVITÀ PROFESSIONALE	3
5. SOCIETÀ DI INGEGNERIA.....	3
5.1 Gestione previdenziale	3
6. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	3
6.1 Gestione previdenziale	3
7. DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO	4
8. DOMANDE E RISPOSTE	4

1. PREMESSA

Una società, ai sensi dell'articolo 2247 del Codice Civile, è un contratto attraverso il quale due o più persone si obbligano a conferire beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica organizzata al fine di dividerne gli utili.

Le società si dividono in:

- Società di persone
- Società di capitali

2. SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone non possiedono personalità giuridica¹, pertanto i soci sono responsabili in maniera illimitata delle obbligazioni riguardanti la società rispondendo anche con il loro patrimonio personale. Per la loro costituzione non è necessario versare un capitale minimo e il loro regime fiscale è di trasparenza ovvero un sistema in base al quale il reddito della società è imputato direttamente a ciascun socio in proporzione alla propria quota di possesso.

Le società di persone, nell'ordinamento italiano, possono essere di tre tipi:

- Società semplice - S.s.
- Società in nome collettivo – S.n.c.
- Società in accomandita semplice – S.a.s.

3. SOCIETÀ DI CAPITALI

Nelle società di capitali, a differenza delle società di persone, l'elemento patrimoniale prevale rispetto a quello personale. Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, come sancito dall'articolo 2331 del Codice Civile, pertanto i soci non rispondono con il loro patrimonio personale delle obbligazioni sociali, in conformità all'articolo 2325 del Codice Civile. Per la loro costituzione è necessario versare un capitale minimo, come previsto dagli articoli 2327 e 2463 del Codice Civile.

Il regime fiscale ordinario per le società di capitali prevede la tassazione unicamente sulla società. Tuttavia, la società può optare per il regime di trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), per cui il reddito della società viene imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione del reddito da parte del socio, analogamente a quanto avviene per le società di persone. L'obiettivo di questo regime è quello di evitare la doppia imposizione economica del reddito, prima sulla società e poi, quando verrà percepito, sul socio.

Le società di capitali, nell'ordinamento italiano, possono essere di quattro tipi

- Società per azioni – S.p.a.
- Società a responsabilità limitata – S.r.l.
- Società a responsabilità limitata semplificata – S.r.l.s. (no StP)
- Società in accomandita per azioni – S.a.p.a.

¹ Personalità giuridica: nel diritto italiano indica la caratteristica di quegli enti che devono onorare i propri debiti tramite il loro patrimonio sociale e non tramite quello dei singoli associati

4. SOCIETÀ E ATTIVITÀ PROFESSIONALE

La normativa vigente prevede che l'attività professionale possa essere svolta in forma societaria esclusivamente sotto forma di **Società tra professionisti (StP)** oppure di **Società di Ingegneria**. In entrambi i casi il reddito prodotto dalle società è reddito di lavoro autonomo e come tale impone l'iscrizione e il versamento della contribuzione previdenziale del perito socio a Eppi. Entrambe le società sono tenute ad applicare in fattura il contributo integrativo EPPI del 5% sulla spettanza del perito.

Le altre tipologie di società, è il caso delle cosiddette società di servizi, società artigiane, etc., non sono legittimate allo svolgimento della libera professione, pertanto, sono tenute a rivolgersi ad un professionista abilitato. Il professionista, che può anche essere un socio della società, emetterà regolare documento fiscale con l'applicazione del contributo integrativo. La società non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze connesse all'attività professionale, che sono esclusivamente in capo al socio in quanto professionista abilitato. Di conseguenza, il rapporto esterno che si instaura tra la società ed il committente finale o cliente resta del tutto autonomo e separato rispetto al rapporto propedeutico del socio professionista con la società. Il compenso percepito dal socio è reddito professionale autonomo e come tale impone l'iscrizione e il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria presso Eppi. Il reddito derivante dalla quota societaria, invece, dovrà essere dichiarato ad INPS.

5. SOCIETÀ DI INGEGNERIA

5.1 GESTIONE PREVIDENZIALE

La società di ingegneria è tenuta ad applicare in fattura il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento, in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA *“Le Società di ingegneria devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è determinato in ragione dei corrispettivi relativi alle attività professionali prestate dal perito industriale/perito industriale laureato firmatario del progetto.”*

L'Ente ha predisposto nel modello reddituale Eppi 03 dell'iscritto socio una apposita sezione relativa alla società di ingegneria. L'iscritto è tenuto ad indicare i dati societari, le figure professionali presenti e il volume d'affari della società. Dovrà altresì indicare la quota di volume d'affari di sua competenza e quella relativa alla competenza delle altre figure professionali, in base a quanto previsto dalla norma ovvero in ragione del professionista firmatario del lavoro.

Per quanto concerne invece il reddito professionale derivante dalla società, Il perito industriale socio è tenuto a dichiarare all'Ente la parte di reddito attribuita ed erogata in forza di patti associativi o sociali, ivi compresi i dividendi, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del reddito stesso. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA *“è reddito netto derivato dalle attività professionali anche quello, prodotto in forma associata o di partecipazione in Società, Società di ingegneria e Società tra professionisti (STP), per la parte attribuita ed erogata all'iscritto in forza di patti associativi o sociali, ivi compresi i dividendi, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del reddito stesso.”*

6. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

6.1 GESTIONE PREVIDENZIALE

La società tra professionisti è tenuta all'applicazione del contributo integrativo in fattura in ragione della quota di partecipazione dei singoli soci. Detto contributo dovrà essere versato alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA *“Le Società e le Società tra professionisti (STP) devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari della Società rapportato alla percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso.”*

L'Ente ha predisposto nel modello reddituale Eppi 03 dell'iscritto socio, una apposita sezione relativa alla società di ingegneria. L'iscritto è tenuto ad indicare i dati societari, le figure professionali presenti, le quote di partecipazioni e il volume d'affari della società. Il volume d'affari di competenza dell'iscritto e delle altre figure professionali sarà determinato in ragione delle quote indicate.

Per quanto concerne invece il reddito professionale derivante dalla società, il perito industriale socio è tenuto a dichiarare all'Ente la parte di reddito attribuita ed erogata in forza di patti associativi o sociali, ivi compresi i dividendi, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del reddito stesso, art. 4 comma 1 del REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA.

7. DOPPIA IMPOSIZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La doppia imposizione del contributo integrativo è stato un tema a lungo discusso e controverso.

Il dibattito verte sulla circostanza per cui il professionista, con la propria partita iva individuale fattura la prestazione alla società di ingegneria o società tra professionisti di cui è socio, applicando il contributo integrativo. La società fattura la prestazione fornita al cliente applicando anch'essa il contributo integrativo. Questa doppia fatturazione sembra generare la duplicazione del contributo integrativo.

Nel luglio 2022 la questione è stata oggetto di interrogazione parlamentare cui ha dato riscontro e definizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il ministero concorda pienamente con quanto attestato e indicato da Eppi che ha sempre chiarito che il professionista in quanto tale è un soggetto distinto giuridicamente dalla società e come il decreto legislativo 103/96 impone al professionista di applicare il contributo integrativo in fattura al committente, così la società, legittimata allo svolgimento dell'attività professionale, è tenuta all'applicazione del contributo integrativo al committente della prestazione.

8. DOMANDE E RISPOSTE

Domanda 1

Sono un perito regolarmente iscritto con voi da anni, volevo avere un'informazione: se passo da libero professionista a srls Unipersonale cosa cambia con EPPI? Cosa dovrei fare?

Risposta 1

L'attività professionale può essere svolta sotto forma societaria esclusivamente tramite società tra professionisti (StP) oppure società di ingegneria.

Nel caso di società di natura diversa, il professionista socio, dovrà necessariamente avere una posizione IVA ed emettere regolare documento fiscale alla società con l'applicazione del contributo integrativo. La società, in tal caso, diventa committente e il socio deve comportarsi come se fosse un professionista esterno. La società non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze connesse all'attività professionale.

Domanda 2

Sono il consulente di un iscritto all'Ente che è socio di una società tra professionisti insieme ad un geometra. La società deve iscriversi all'Ente? Come si deve applicare il contributo integrativo nella fattura della società?

Risposta 2

La informiamo che l'Eppi iscrive il professionista perito industriale socio della società tra professionisti e non iscrive la società in quanto tale. I dati relativi alla società saranno acquisiti dall'Ente nel momento in cui l'iscritto compilerà la dichiarazione reddituale annuale, il modello Eppi 03, dove è presente una sezione dedicata alla composizione della società con la quota di partecipazione di ogni socio. Il contributo integrativo da esporre nella fattura della società dovrà essere applicato in ragione delle quote di partecipazione del singolo professionista.

Domanda 3

Sono il perito Mario Rossi. Sono socio di una società di ingegneria insieme ad un ingegnere. In fattura la società applica solo il contributo integrativo spettante ad Inarcassa e non quello EPPI. È corretto?

Risposta 3

La informiamo che la società è tenuta ad applicare il contributo integrativo in base all'attività svolta dai singoli soci, quindi, non è corretto applicare solo il contributo integrativo di Inarcassa.

In fattura, in ragione del firmatario del progetto, andrà applicato il contributo integrativo Inarcassa del 4% sulla prestazione dell'ingegnere e il contributo integrativo Eppi del 5% sulla prestazione del perito.

Tale impostazione è prevista e condivisa anche da Inarcassa stessa che, nel suo modello reddituale ha predisposto un'apposita sezione dove indicare il volume d'affari di competenza delle altre figure professionali.